

Soppressione dell'esterometro dall' 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 ([art. 1, comma 1103](#), della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia ([art. 1, comma 3-bis](#), primo periodo, del [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#)) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l'esterometro.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022),

il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese", il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice", un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice", lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".

Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo "IdCodice" non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice *standard*, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.

La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell'introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l'Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano [circolare 30 aprile 2018, n. 8/E](#), [circolare 2 luglio 2018, n. 13/E](#), e [circolare 17 giugno 2019, n. 14/E](#)), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del *reverse charge* e

dell'autofattura.

Gestione del reverse charge

La [circolare n. 14/E del 2019](#), che ha richiamato la precedente [circolare n. 13/E del 2018](#), ha ribadito che:

- il *reverse charge* interno (operazioni di cui all'art. 17, commi [quinto](#) e [sesto](#), del D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi settimo e ottavo, del [D.P.R. n. 633/1972](#)) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: [risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E](#), nonché [circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E](#));

Predisponendo un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione (soggetta a *reverse charge*), contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della stessa.

- per le fatture soggette a *reverse charge* esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il "nuovo" esterometro di cui all'art. 1, comma 3-bis, del [D.Lgs. n. 127/2015](#). Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del *reverse charge* interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l'estero (ovvero *reverse charge* esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel "nuovo" esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che "*Nei casi di reverse charge esterno ... resta comunque fermo l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del [D.Lgs. n. 127 del 2015](#) (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane*".

In tema di gestione del *reverse charge* interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un'interlocuzione avvenuta con l'Agenzia delle entrate), richiamando la [circolare n. 14/E del 2019](#), ha chiarito che “... *gli obblighi di legge si intendono adempiuti:*

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

L'integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”

Quindi, il contribuente, per effettuare il *reverse charge* interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica) con l'integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture

L'Agenzia delle entrate, in una *Faq* (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30

aprile 2018 con riferimento all'autofattura denuncia di cui all'[art. 6, comma 8](#), lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 14/E del 2019](#), ha chiarito che, oltre all'autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – [art. 17, secondo comma](#), del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l'obbligo di presentazione dell'esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
-----------	-------------	---

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno	L'autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all'attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d'impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all'acquisto del bene. In tali ipotesi: • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione; • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.	Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Cessioni gratuite di beni	Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l'operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l'emissione, in unico esemplare, di un'autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite.	Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento	Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta, effettuato utilizzando il <i>plafond</i> disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l'emissione di autofattura in duplice esemplare. In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell'IVA.	Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero	L'autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari. Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.	Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE)	L'estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all'autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario.	Art. 50- bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Autofattura denuncia	Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere: • all'emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza avere ricevuto la relativa fattura; • al versamento della relativa imposta; • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell'IVA.	Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

L'Agenzia delle entrate, con alcune *Faq*, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito *web* (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di *reverse charge* e autofattura, ha chiarito che:

- in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in *reverse charge* interno (di cui all'[art. 17](#) del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del

cedente/prestatore", sia nella sezione "Dati del cessionario/committente";

- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore", sia nella sezione "Dati del cessionario/committente";
- in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore", sia nella sezione "Dati del cessionario/committente":

In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.

- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell'esterometro, è possibile emettere un'autofattura elettronica, compilando il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario/committente).

Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell'esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di *reverse charge* interno, le quali potranno

continuare a essere gestite come già oggi avviene.

(MF/am)